

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 2 febbraio 2016, n. 26

**L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i. Trasferimento autorizzazione coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare da taglio sita in loc. "campanella" del Comune di Locorotondo BA, fg. 35 ptc. lle 487 e 491 (ex 491 e 792) Ditta Neglia Maria Antonia – Viale Maestro Cataldo Curri, n. 10 – 70010 Locorotondo BA– P.IVA 06980200726**

L'anno **2016**, addì 02 del mese di Febbrai, presso la sede della Sezione Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";
- Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;
- Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons, attuale Servizio Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. 1518 del 31 lug 2015 di approvazione adozione del modello organizzativo denominato "MAIA", modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale;
- VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del modello organizzativo "MAIA", ai sensi dell'art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 ( BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento "mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio" nella persona dell'Ing. Barbara Valenzano ;
- VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della Sezione Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi;
- VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: "Atto organizzativo interno e delega delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10", all'Ing. Angelo Lefons;
- Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;
- VISTI i provvedimenti di autorizzazione della cava in oggetto, DDPGR n. 519/1982 e DEC. 62/IND/1989;
- VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 1290/VIA/B.7 del 7 feb 2003, con la quale si riferisce in merito alla non applicazione delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimento di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva;
- VISTI gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare le sentenze TAR Puglia nn. 2138, 3948, 3949 del 2005,

n. 608/2007, 823/2009, ecc.

- Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- con **Dec. 62/IND del 2 nov 1989** (notificato con nota prot. 38/min/1062 del 30 mag 1990), la ditta Neglia Giuseppe è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85 e s.m.i., alla coltivazione della cava di calcare da taglio, sita in località "Campanella", in catasto al foglio fg. 35 ptc.IIe del Comune di Locorotondo BA;
- con precedente DDPGR n. 519 del 27 ott 1982 la suddetta ditta è stata autorizzata ad effettuare scavi in vicinanza della confinante S.S. 172 Locorotondo-Fasano, ai sensi dell' art. 105 del D.P.R. 128/1959, previo parere dell'ANAS (prot. 1303T/16850 del 26 giu 1982);
- in data prot. 984 del 11 feb 2010, neglia Maria Antonia deposita l "atto di donazione dell'azienda" a proprio favore da parte del genitore titolare di cava; la parte donante si obbliga a svolgere ogni adempimento necessario ai fini dell'ottenimento delle voltura delle autorizzazioni a favore della donataria;
- in data prot. 3612 del 30 apr 2010, il titolare di cava ha presentato istanza di **proroga** dell'autorizzazione in oggetto, con allegati elaborati di progetto e documentazione amministrativa;
- dagli atti di ufficio l'area di cava non risulta ricadere in ATE "A" o "B" del Putt/p;
- sull'istanza di proroga risulta acquisito il parere favorevole dell'AdB della Puglia, prot. 2774 del 27 feb 2013;
- in data prot. 271 dell'11 gen 2016, da ditta Neglia Maria Antonia perfeziona l'istanza di subentro depositando espressa richiesta e dichiarazioni rese a norma di legge, in particolare assevera che l'area non ricade in "rete natura 2000" – SIC e/o ZPS; non ricade in aree protette ex l.r. 19/97 e L. 394/91; ricade in ate di tipo "C" del Putt; è compatibile con le NTA del PAI; il piano di coltivazione è rimasto immutato rispetto al progetto autorizzato con il dec. 62/IND/1989; il giacimento residuo ammonta a mc. 25.500 e necessita di anni 10 di autorizzazione; il giacimento residuo corrisponde all'ultimo piano quotato corrispondente allo stato dei luoghi al 15 mar 2010; ,
- in pari data protocollo deposita copia del certificato di agibilità del locale laboratorio presente in cava (Comune di Locorotondo – Prot. 2093/96/R – Pratica Edile n. 135/77 e condono n. 390 \_ legge 47/85);
- attesta, altresì, di conoscere il contenuto del Dec. 62/IND/1989 e di aver preso visione del progetto, con lo stesso approvato, nonché di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla predetta autorizzazione;

Considerato che la ditta cessionaria:

- ha la disponibilità dell'area di cava, giusta "atto donazione dell'azienda", in data 29 dic 2009, da parte del genitore, titolare del decreto autorizzativo della cava in argomento, che ha donato alla figlia Neglia Maria Antonia, l'intera azienda di estrazione e lavorazione della pietra, autorizzata con decreto n. 62/IND del 1989;
- si obbliga al rispetto delle prescrizioni imposte con i vigenti provvedimenti, ivi compreso l'obbligo della messa in sicurezza dell'area di cava e del ripristino ambientale della stessa;
- dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Decreto di autorizzazione n. 62/IND/1989 e della relativa istanza di proroga, tuttora in corso di istruttoria;
- dichiara di possedere adeguati mezzi necessari allo svolgimento dell'attività estrattiva in conformità a quanto autorizzato;
- dichiara, altresì di assumersi tutti gli obblighi derivanti dalla autorizzazione e dal successivo provvedimento conseguente all'istanza di proroga;
- dichiara di provvedere ai relativi adempimenti e/o prescrizioni, eventualmente imposti da questo ufficio, in relazione all'istanza di proroga e nelle more del rilascio del provvedimento di proroga dell'autorizzazione;
- **RITENUTO** di proporre, ai soli fini minerari, nelle more della conclusione del procedimento di "proroga", il trasferimento della cava in oggetto, autorizzata con Dec. 62/IND/1989, a favore della ditta Neglia Maria Antonia, ed impartire obblighi e prescrizioni nei confronti della stessa;

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE****per delega del Dirigente della Sezione**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Servizio Attività Estrattive Responsabile Unico del procedimento
- Vista la l.r.37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR; 445/2010, le direttive in materia, il Putt/p ed il PPTR vigente ;
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 1290/VIA/B.7 del 7 feb 2003;
- Visti gli atti di ufficio e la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE ;
- Preso atto della regolarità ed ammissibilità dell'istanza in oggetto;
- Preso atto che la cessionaria ditta disponi di mezzi necessari a svolgere attività di estrazione e trasformazione del materiale estratto;
- Preso atto della istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento residuo della cava in oggetto, in corso di istruttoria;
- Preso atto che la cessionaria società si obbliga al rispetto delle prescrizioni già imposte con il Decreto n. 62/IND/1989 e che soddisferà ogni ulteriore richiesta documentale utile alla conclusione del procedimento di proroga della coltivazione mineraria in argomento;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
- Considerato che il trasferimento del titolo autorizzativo non può avvenire senza il nulla osta dell'autorità concedente (art. 17 co.1 alinea 3);
- Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni conseguenti all'istanza di proroga in istruttoria;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

**DETERMINA**

- a) **l'autorizzazione** alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare sita al loc. Campanella del Comune di Locorotondo BA, **ptc.ile 487 e 491** (ex 491 e792) (per una superficie complessiva di circa mq. 8.528) **è trasferita alla ditta Neglia Maria Antonia** – Viale Maestro Cataldo Curri, n. 10 – 70010 Locorotondo BA– P.IVA 06980200726;
- b) la ditta Neglia Maria Antonia subentra a tutti gli effetti di legge, nell'esercizio dell'attività estrattiva autorizzata con il decreto n. 62/IND/1989 e nelle prescrizioni ed obbligazioni da essa derivanti;
- c) la ditta Neglia Maria Antonia subentra, altresì, nella istanza di proroga dell'autorizzazione e in tutte le

incombenze da essa derivanti ai fini della conclusione del relativo procedimento;

**d) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:**

1. Ottemperanza alle prescrizioni ed obblighi imposti con Dec. 62/IND/1989, che qui si intendono trascritti, e di ogni ulteriore determinazione afferente il prosieguo dell'attività estrattiva;
2. Verificare l'efficacia della recinzione e, ove precaria, provvedere al ripristino in sicurezza, con rete metallica o muratura adeguata al contesto ambientale di riferimento;
3. ottemperare alla richiesta documentale relativa al procedimento di proroga dell'attività di cava in argomento, in corso di istruttoria;
4. aggiornare il cartello informativo posto all'ingresso dell'area di cava, riportante gli estremi dell'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la ragione sociale, il nominativo del Direttore responsabile e del Sorvegliante, nei modi previsti dalla Ordinanza n. 1/2011;
5. trasmettere al servizio Attività Estrattive – Regione Puglia, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;
6. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n°60225323 intestato a "Regione Puglia – Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione del versamento o dell'avvenuto bonifico bancario, dovrà tassativamente essere inviata alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive - Viale delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno BA; \_
7. deve condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità in progetto, autorizzato con Dec. 62/ind/1989, salvo ogni determinazione in esito all'istanza di proroga;
8. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – Modugno BA – e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
9. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
10. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
11. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via dante, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004 e s.m.i.;
12. a **garanzia** dei lavori di recupero ambientale si prescrive l'importo di **€ 20.000,00** (ventimila) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria bancaria/assicurativa, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85.
13. la presente autorizzazione è valida fino al **30 gen 2023**, e potrà essere prorogata, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico, salvo maggiore o minore durata ad esito del procedimento di proroga;
14. l'Esercente deve utilizzare, per le opere di recupero ambientale, il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione di cava. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
15. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di diversa tipologia, proveniente dall'esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;

16. la realizzazione di fabbricati e/o impianti di prima trasformazione del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Attività Estrattive; I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
17. il presente provvedimento è personale e pertanto non può essere trasferito senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
18. l'esercente deve comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo, la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
19. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
20. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:
  - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti aggiornati (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
  - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
  - deve munirsi di autorizzazione, ex D.lgs 152/2006 e s.m.i., alle emissioni in atmosfera, depositando copia del titolo autorizzativo presso questo ufficio;
  - munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta nel rispetto delle norme in materia sanitaria e di igiene sui luoghi di lavoro;
21. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;
20. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, emissioni in atmosfera, idraulica, igienico-sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, contributiva, ecc.ecc.;
21. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
22. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
23. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
24. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali **e ss. mm. e ii.**
25. Il presente provvedimento:
  - a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
  - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
  - e) sarà **notificato** in copia alla ditta **Neglia Maria Antonia** – Viale Maestro Cataldo curri, n. 10 – Locorotondo BA, **ed** al Sig. **Sindaco** del Comune di **Locorotondo BA**
  - f) Sarà trasmesso in copia **al dirigente della Sezione Ecologia.**
  - g) Il presente atto, composto da n° 8 facciate e un allegato, è adottato in originale ed è **immediatamente esecutivo.**